

I Presidenti - o loro delegati - di tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e di tutte le Camere Penali dell'Emilia Romagna, riunitisi in Bologna, presso la sede del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il giorno 11 novembre 2014,

*visti*

il provvedimento del Presidente della Corte d'Appello di Bologna del 29.10.2013 prot. n.9128 in tema di definizione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari penali;

i successivi provvedimenti assunti in ipotetica "coerenza" con lo stesso da parte di alcuni Presidenti di Tribunale del Distretto;

la delibera in argomento adottata dal coordinamento distrettuale delle Camere Penali dell'Emilia Romagna in data 1.2.2014;

nonché la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 10.7.2014 prot. P 12858/2014;

*rilevato*

che successivamente a detta delibera del C.S.M. il Presidente della Corte d'Appello di Bologna ha ritenuto di dover convocare presso la stessa, il giorno 15.10.2014, una riunione con il Procuratore Generale, i Presidenti dei Tribunali, i Procuratori della Repubblica, nonché i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati dell'Emilia Romagna;

che nel corso della stessa, peraltro, la partecipazione dei rappresentanti istituzionali dell'Avvocatura è stata ridotta, anche fisicamente, ad un mero simulacro, posto che la componente della categoria è stata "relegata", senza possibilità di alternativa visto che i posti erano "assegnati", in una posizione di secondo piano, espressa anche dalla collocazione scelta per questi ultimi: destinati ad occupare sedie prive di piano di appoggio poste dietro al tavolo (attorno al quale erano seduti i Magistrati) di discussione sopraelevato da una pedana; posizionati in modo tale da "ricevere" le

spalle di coloro che erano seduti al tavolo stesso, contrariamente – quanto meno nella forma – a quella che avrebbe dovuto essere una interlocuzione paritaria.

*espressa*

unanime condivisione sul contenuto della suddetta delibera del coordinamento distrettuale delle Camere Penali dell'Emilia Romagna 1.2.2014 di cui si allega copia;

*rilevato*

che provvedimenti di singoli Capi di Uffici Giudiziari quali quelli sopra esposti, con i quali si pretenda di poter stabilire, peraltro in un singolare fenomeno di *federalismo giudiziario* distretto per distretto o circondario per circondario, quali procedimenti penali trattare e quali, invece, irrimediabilmente destinare alla prescrizione, parrebbero tradursi, da un lato, nell'esercizio di anomale facoltà di scelta in tema di politica criminale prive di qualsivoglia legittimazione e democratico controllo, in evidente tensione con i principi di legalità, obbligatorietà dell'azione penale ed uguaglianza dei cittadini davanti alla legge; dall'altro, in una sorta di potere di clemenza invero riservato al Legislatore;

che risulta del tutto inaccettabile il sacrificio imposto ad un imputato di vedersi relegata la possibilità di assoluzione nei soli angusti ambiti della "*evidenza*" della prova di innocenza di cui all'art. 129 comma secondo c.p.p. e, comunque, di dover sopportare le conseguenze di un carico penale pendente per smisurati archi temporali, derivante dall'adozione di provvedimenti di regolazione del flusso degli affari penali cui conseguano, necessariamente, fissazioni di dibattimenti a prescrizione già compiuta per fattispecie ritenute non prioritarie;

che ben altri dovrebbero essere i rimedi e le fasi sulle quali efficacemente intervenire per razionalizzare il carico dei procedimenti penali e minimizzare il rischio della prescrizione dei reati, se è vero che le statistiche ministeriali indicano che circa il 60% delle stesse, in Italia, si verificano nella fase delle indagini preliminari;

che, d'altra parte, un più prudente vaglio in ordine alla fondatezza delle notizie di reato da parte degli Uffici del Pubblico Ministero in occasione dell'esercizio dell'azione penale, ben potrebbe contribuire a decongestionare il carico dei ruoli dibattimentali da accuse non supportate da idonei elementi;

*ribadito*

che spetta al solo Parlamento, organo democraticamente eletto e politicamente responsabile, il potere di decidere quali categorie di reati meritino una trattazione prioritaria, ovvero quali di esse debbano essere avviate ad estinzione a seguito di provvedimento di clemenza;

*evidenziato*

che dell'esercizio di tale potere è chiara espressione la norma di cui all'art. 132-bis disp. att. c.p.p., con la quale il Legislatore ha definito le categorie di procedimenti di prioritaria trattazione;

che, al di fuori dell'ambito di operatività di detta disposizione, la rilevanza e dunque l'urgenza di trattazione degli ulteriori procedimenti non può che ricavarsi dalle scelte operate in astratto dalla Legge in relazione alla determinazione delle pene edittali comminate per i singoli reati, e quindi della loro gravità, con conseguente applicazione del logico criterio per cui si devono celebrare per primi i processi per reati puniti con la pena dell'ergastolo e, per ultimi, quelli puniti con la sola ammenda;

*esprimono unanime dissenso*

rispetto all'eventuale adozione di provvedimenti da parte dei Capi degli Uffici Giudiziari del Distretto che si ispirino, nella individuazione delle priorità di trattazione degli affari penali, a criteri diversi ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal Legislatore nell'art. 132-bis disp. att. c.p.p. e nella astratta determinazione della gravità del reato in base alla sua pena edittale;

*dispongono*

la trasmissione della presente deliberazione al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, a tutti i Presidenti dei Tribunali del distretto, al Consiglio giudiziario dello stesso, al Consiglio Superiore della Magistratura, nonché, per conoscenza, al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati dell'Emilia Romagna, alle Camere Penali della stessa, al Consiglio Nazionale Forense ed alla Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane.

Si allega: delibera del Coordinamento Distrettuale delle Camere Penali dell'Emilia Romagna 1.2.2014.

Bologna, li 11.11.2014.

Il Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia Romagna, *avv. Piero Giubelli*

Il delegato del Coordinamento Distrettuale delle Camere Penali dell'Emilia Romagna, *prof. avv. Nicola Mazzacuva*